


Brescia Trasporti S.p.A.



PG: 0008044/20 22/12/2020

SOCIETA': BRESCIA TRASPORTI S.p.A.

**SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOBUS,
ORIGINALI, DI PRIMO IMPIANTO ED EQUIVALENTI AGLI ORIGINALI**

Documento di proprietà del gruppo Brescia Mobilità S.p.A.
Vietati la riproduzione o l'uso per scopi diversi da quelli previsti

***SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOBUS, ORIGINALI, DI
PRIMO IMPIANTO ED EQUIVALENTI AGLI ORIGINALI***

OGGETTO

Le seguenti prescrizioni riguardano la fornitura di ricambi originali, di primo impianto ed equivalenti agli originali, necessari per la manutenzione degli autobus della Brescia Trasporti (in allegato tabella tipologie veicoli bus Brescia Trasporti relativi all'oggetto della gara).

Art. 1. Definizioni Tecniche

1.1 Pezzi di ricambio: (art. 1 – h Reg. UE 461/2010)

per «pezzi di ricambio» si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti, necessari all'utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante;

1.2 Ricambi originali (punto 19 – comunicazione della Commissione 2010/C138/05)

1.2.1: (*ricambi originali*) Le «parti o apparecchiature originali» sono parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione.

1.2.2: (*ricambi originali nella prassi definiti "di primo impianto"*) Esse (le parti o apparecchiature originali) includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscano parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del veicolo [cfr. l'articolo 3, paragrafo 26, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)].

1.3 Pezzi di ricambio di qualità equivalente

I pezzi di ricambio di qualità equivalente all'originale sono pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio.

L'equivalenza si deve estrinsecare in:

- ricambi che ai sensi del Regolamento CE n. 1400/2002 della Commissione del 31 luglio 2002 sono fabbricati da qualunque impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità dei pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, aventi i seguenti requisiti:

- stesse caratteristiche geometriche dell'originale;
- caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, uguali o superiori a quelle dell'originale;
- materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali o superiori rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.

Inoltre

(punto 20 – comunicazione della Commissione 2010/C138/05): “Per essere considerati «di qualità equivalente», i pezzi devono essere di qualità sufficientemente elevata, in modo che il loro uso non comprometta la reputazione della rete autorizzata in questione. Come avviene con ogni altro criterio di selezione, il produttore di autoveicoli può dimostrare che un dato pezzo di ricambio non soddisfa tale condizione.”

Art. 2 Caratteristiche dei ricambi oggetto di fornitura da riportare in offerta

All'atto della compilazione dell'offerta il fornitore dovrà indicare se si intende fornire lo specifico ricambio come originale secondo la definizione di cui all'art. 1.2.1 o di cui all'art. 1.2.2 (“di primo impianto”) o equivalente secondo la definizione di cui all'art. 1.3 delle presenti Specifiche.

Nel caso in cui il singolo ricambio che si intende fornire sia di tipo originale ma fornito dal produttore del ricambio sulla medesima linea di produzione dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo/i oggetto della fornitura (secondo la definizione dell'art. 1.2.2), dovrà essere riportato il relativo “part number” e la “marca” dello stesso.

Nel caso in cui il singolo ricambio che si intende fornire sia di tipo “equivalente” (secondo la definizione di cui all'art. 1.3), dovrà essere riportato il “categorico equivalente” e la “marca” dello stesso.

Art. 3 Documentazione da produrre per l'aggiudicazione

→ **PER I RICAMBI ORIGINALI:**

- **così come definiti all'art. 1.2.1 (ricambi originali):** l'Autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti della Casa Costruttrice dei veicoli

Oppure, in assenza dell'autorizzazione della casa costruttrice, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il fornitore dichiara che il materiale originale fornito è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della casa costruttrice del veicolo e si impegna a produrre, a semplice richiesta di BRESCIA TRASPORTI SPA ed entro il termine di 5 giorni lavorativi, copia della documentazione che comprovi che il materiale originale fornito è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della casa costruttrice del veicolo (ddt. Fatture, packing list, ecc);

- **così come definiti all'art. 1.2.2 (nella prassi definiti “di primo impianto”):** idonea certificazione del costruttore che dette parti hanno qualità equivalente ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono stati costruiti conformemente alle specifiche ed alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo.

Al fine di raggruppare in un unico documento detti “attestati” il produttore potrà anche far riferimento a cataloghi che riportino indicata l'equivalenza del codice offerto con il codice originale messo a gara; in tal caso il produttore dovrà consegnare nei termini previsti anche i relativi cataloghi.

Nel corso della fornitura, per i ricambi originali BRESCIA TRASPORTI SPA potrà richiedere all'aggiudicatario la documentazione atta a comprovare che il materiale fornito è effettivamente di provenienza del costruttore summenzionato (ddt. Fatture, packing list, ecc).

→ **PER I RICAMBI DI QUALITÀ EQUIVALENTE così come definiti all'art. 1.3**

1) Dichiarazione del Fornitore che, per ciascun ricambio, attesti:

- le generalità del produttore (costruttore) del ricambio e il paese di produzione;
- la percentuale massima di prodotti provenienti dai Paesi terzi.

2) Certificazione del costruttore del ricambio che, per ciascun ricambio, attesti:

- che i ricambi sono di qualità sufficientemente elevata, in modo che il loro uso non comprometta la reputazione della rete autorizzata;
- la perfetta intercambiabilità con i ricambi originali così come definiti al punto 1.2.1 senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema su cui deve essere montato;
- dichiarazione che, con riferimento ai ricambi definiti al punto 1.2.1, il ricambio possieda caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza del ricambio sul sistema, nonché almeno una pari durata in esercizio.

Al fine di raggruppare in un unico documento detti "attestati" il produttore potrà far riferimento a cataloghi in forma controllata che riportino i dati richiesti ed in tal caso il produttore dovrà consegnare nei termini previsti anche i relativi cataloghi.

Il fornitore dovrà inoltre fornire il certificato di omologazione del prodotto, ove obbligatorio.

Per quanto concerne le guarnizioni frenanti, i dischi freno ed i tamburi il fornitore dovrà presentare, oltre a quanto sopra, il certificato attestante l'omologazione comunitaria ECE R90.

Si precisa che ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 50/2016 (codice appalti) saranno respinte e, quindi escluse dalla gara, le offerte per le quali oltre il 50% del valore dei prodotti offerti risultino originari di Paesi terzi.

Ogni ditta concorrente, deve produrre la documentazione sopra richiesta allegandola alla documentazione di gara, pena l'esclusione dalla procedura stessa per incompletezza dell'offerta.

Art. 4 Termini e modalità di consegna

4.1. Ordini

La fornitura avverrà in forma frazionata. I singoli ordini verranno perfezionati di volta in volta (con cadenza settimanale indicativa), e inviati da Brescia Trasporti a mezzo e-mail, all'indirizzo mail che sarà indicato dall'Aggiudicatario, a seconda delle necessità.

4.2. Tempi di consegna

La consegna è a cura ed oneri a carico del Fornitore e dovrà essere effettuata entro:

- massimo **10 (dieci) giorni lavorativi** consecutivi dalla data di trasmissione di ciascun ordine (singolarmente identificato con proprio numero di riferimento) per le consegne **normali**;
- massimo **2 (due) giorni lavorativi** consecutivi dalla data di trasmissione di ciascun ordine (singolarmente identificato con proprio numero di riferimento) per le consegne **urgenti**.

Si precisa che le consegne urgenti non potranno superare il 10% del valore dell'intera fornitura. Qualora le consegne non dovessero avvenire entro i termini stabiliti, saranno applicate le penali indicate all'articolo 8 delle presenti Specifiche.

Il fornitore che, per cause di forza maggiore documentate e comprovate non sia in grado di effettuare le consegne nel termine stabilito, può chiedere la concessione di una proroga dei termini di consegna, con domanda motivata. Brescia Trasporti si riserva di concedere la proroga.

4.3 Luogo, Modalità ed Orari di consegna

I ricambi devono essere consegnati franco magazzino di Brescia Trasporti in via S. Donino 30 a Brescia dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 16:00 e sabato dalle 7.00 alle 13.00.

I DDT (documenti di consegna) devono obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento dell'ordine e data;
- il codice CIG del contratto
- quantità in consegna;
- descrizione del materiale con relativo codice di riferimento;
- prezzo netto.

In mancanza di tali indicazioni BRESCIA TRASPORTI SPA potrà respingere il materiale e saranno addebitate le penali per ritardata consegna.

Tutte le operazioni di imballaggio, trasporto e scarico si intendono a carico, onere, cura e responsabilità del Fornitore.

IMBALLO: l'imballaggio per il trasporto dei ricambi dovrà essere realizzato a norma di legge, in maniera idonea a preservare il contenuto durante il trasporto.

All'esterno di ciascun contenitore dovranno essere chiaramente indicati:

- il riferimento al DDT;
- il riferimento all'ordine di fornitura;
- la quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- l'indicazione del costruttore e del part-number dei ricambi forniti, ovvero, copia del DDT, purché comprenda dette informazioni.

TRASPORTO: Il fornitore dovrà garantire che, durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.

I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con veicoli idonei e rispondenti alle normative applicabili per lo specifico prodotto trasportato a mezzo di Vettori autorizzati e in possesso delle specifiche autorizzazioni e abilitazioni previste dalla legge.

La messa a terra dei materiali sarà a cura dell'aggiudicatario. Per ciascun collo il cui peso superi i 25 kg, il Fornitore si impegna ad effettuare la consegna su pallet standard/europallet, onde consentire la movimentazione con transpallet o carrello elevatore dotato di comuni forche per pallet.

4.4 Identificazione dei ricambi forniti

Per una corretta gestione del contratto e per il controllo di accettazione e qualità dei ricambi, BRESCIA TRASPORTI SPA ha la necessità che i ricambi forniti siano facilmente e inequivocabilmente identificabili, con particolare riferimento alla provenienza (costruttore) ed alla tipologia (part-number).

A tale scopo i ricambi oggetto della fornitura devono essere contenuti in apposite e specifiche scatole/confezioni, idoneamente sigillate ed essere univocamente identificati riportando sempre la

marcaturatione (ovvero l'indicazione del costruttore del ricambio e/o chiara indicazione della marca) in modo indelebile e leggibile o idonea etichettatura fissata al ricambio ed il codice part-number degli stessi.

Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile riportare la marcatura sul singolo ricambio, la stessa potrà essere apposta solo sulla scatola.

I dati relativi al costruttore e/o marchio e al part-number del ricambio fornito devono essere equivalenti a quanto indicato nell'ordine ed a quanto offerto in sede di gara.

In caso di difformità o di assenza delle informazioni sopra indicate, i ricambi potranno essere rifiutati da BRESCIA TRASPORTI SPA e ogni danno conseguente sarà addebitato al fornitore.

4.5 Oneri Accessori

Tutti i rischi per danneggiamenti, rotture, furti, smarrimenti, ecc. legati al trasferimento e trasporto dei ricambi sono a carico dal Fornitore.

Art. 5 Accettazione e collaudi

5.1 Accettazione della merce

La semplice consegna non significa accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata al collaudo effettuato da BRESCIA TRASPORTI SPA per l'accertamento della conformità della merce a quanto stabilito dalle Specifiche Tecniche e dalla normativa vigente.

Ogni pezzo in consegna dovrà pervenire confezionato in modo da consentire l'identificazione del contenuto senza necessità di apertura della confezione come previsto al punto 4.3 "IMBALLO".

Non saranno accettati materiali che evidenzino vizi o difetti di imballaggio e quelli per i quali non sia garantita la tracciabilità.

5.2 Collaudo visivo

BRESCIA TRASPORTI SPA potrà effettuare entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del materiale il collaudo visivo. Saranno rifiutati i ricambi che in sede di collaudo evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita l'identificazione ai sensi dell'art. 4.4 o quelli con caratteristiche visive difformi da quelli ordinati.

5.3 Collaudo tecnico documentale

Indipendentemente dall'esito positivo del collaudo visivo, BRESCIA TRASPORTI SPA si riserva di effettuare il collaudo tecnico documentale entro 60 giorni dalla data di consegna del materiale.

BRESCIA TRASPORTI SPA potrà richiedere:

- la documentazione da cui si evincano l'omologazione, ove prevista, i test, le procedure di collaudo e i controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio che dimostrano che il ricambio fornito abbia qualità e caratteristiche almeno pari a quelle dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo;
- ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nelle presenti Specifiche quali, ad esempio, schede tecniche che attestino:
 - le caratteristiche geometriche del ricambio (che devono essere uguali all'originale);
 - caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, uguali o superiori a quelle dell'originale;

- materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali o superiori rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche.

BRESCIA TRASPORTI SPA si riserva altresì di realizzare il collaudo tecnico, che consiste nel sottoporre il ricambio a prove, anche distruttive, di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica delle qualità dei ricambi in qualche modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche o in caso di sospetta difformità del ricambio rispetto all'ordinato.

Altresì il collaudo tecnico potrà essere effettuato su base campionaria.

BRESCIA TRASPORTI SPA si riserva di indicare centri/laboratori/istituti di propria fiducia a cui affidare il collaudo tecnico. In ogni caso sarà data comunicazione al Fornitore della data e del luogo di esecuzione delle prove affinché lo stesso possa presenziare.

Se il collaudo tecnico non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche delle presenti Specifiche, le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore. In tal caso BRESCIA TRASPORTI SPA si riserva di risolvere il contratto provvedendo all'escussione della cauzione definitiva.

5.4 Verifiche in contraddittorio

BRESCIA TRASPORTI SPA potrà richiedere una verifica in contraddittorio con il Fornitore per la valutazione di non conformità del materiale fornito. Nel caso di attivazione di tale procedura, si procederà alla convocazione del Fornitore tramite mail con preavviso di almeno 5 giorni.

L'assenza del Fornitore alle verifiche in contraddittorio non invalida le risultanze delle verifiche effettuate.

5.5 Collaudo negativo. Resi

Tutti i materiali forniti che risultassero non conformi per difetti di costruzione, spedizioni, identificazione, ecc. saranno resi previa comunicazione **via mail** a BRESCIA TRASPORTI SPA riportante la natura della non conformità.

Il fornitore si impegna a ritirare il materiale reso presso il magazzino BRESCIA TRASPORTI SPA, a proprie spese, entro 4 giorni consecutivi dalla comunicazione di reso ed a provvedere contestualmente alla sostituzione della merce contestata. In caso di ritardo nella sostituzione verranno applicate le penali di cui al successivo art. 8 e BRESCIA TRASPORTI SPA potrà approvvigionarsi presso altra ditta addebitando al Fornitore la differenza di costo.

Art. 6 Garanzia

Il fornitore garantisce i ricambi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna. A tal fine vale la data del documento di trasporto.

Durante il periodo di garanzia, e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti, inconvenienti e malfunzionamenti manifestatisi.

Il termine per la denuncia dei vizi è fissato in **30 giorni** dalla loro scoperta. La denuncia dei vizi sarà inoltrata a mezzo mail.

Entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione con cui BRESCIA TRASPORTI SPA denuncia i vizi riscontrati il Fornitore deve eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, provvedendo al ritiro dei beni e alla sostituzione con altri nuovi.

A partire dalla data di sostituzione si ripristinano integralmente i termini di garanzia.

Dal giorno successivo alla denuncia del vizio riscontrato, saranno applicate le **penali** per ritardata consegna e/o fermo veicolo di cui all'art. 8.

Per i ricambi di qualità equivalente, qualora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (si intende come ripetitivo dal secondo guasto dello stesso tipo), verrà disposta un'analisi in contraddittorio con il Fornitore per identificare la causa del vizio. Se la causa risulterà imputabile al ricambio, BRESCIA TRASPORTI SPA potrà chiedere la sostituzione di tutti i ricambi fino ad allora forniti con materiale originale, senza costi aggiuntivi al prezzo offerto in gara per l'equivalente.

Art. 7. Livello minimo di qualità del servizio

Il fornitore deve garantire un adeguato livello di qualità e la rispondenza dei ricambi alle caratteristiche previste nelle presenti Specifiche. Non sarà ritenuto soddisfacente il livello di qualità nel caso in cui vengano resi, perché non conformi, più di cinque prodotti. La resa di cinque prodotti non conformi al precedente punto 5.5, sarà considerata come grave inadempimento contrattuale e BRESCIA TRASPORTI SPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 8. Penali

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali potranno essere applicate le penalità di seguito indicate, fatto salvo sempre il risarcimento del maggior danno subito.

8.1 Penali per ritardo sul termine di consegna

In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, ritiro e sostituzione verrà applicata una penale in misura giornaliera per ogni giorno lavorativo pari all' **1%** (uno per cento) del valore della merce consegnata in ritardo, con un importo minimo di € 100,00.

La penale si innalza al **3%** (tre per cento) in misura giornaliera a partire dal quinto giorno di ritardo. Decorsi 10 giorni di ritardo (4 giorni per le consegne urgenti), BRESCIA TRASPORTI SPA si riserva di annullare l'ordine e provvedere all'acquisto presso altra ditta addebitando al Fornitore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto da terzi, oltre alle penali predette.

In caso di fermo macchina dovuto alla mancanza del materiale consegnato in ritardo, verrà applicata, in aggiunta alle penali predette, un ulteriore penale di **euro 100,00 per ogni giorno** di fermo veicolo.

Qualora il ritardo, anche di una sola consegna, superi i 20 giorni, BRESCIA TRASPORTI SPA potrà procedere con la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

8.2 Penali per altre violazioni contrattuali

Per ogni altra violazione contrattuale, successiva alla terza violazione contestata, verrà applicata una penale di euro 50,00 per ogni violazione.

8.3 Modalità di applicazione delle penali

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo

di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

Per l'applicazione delle penalità verrà emessa apposita fattura per il cui pagamento si agirà mediante compensazione fra dare o avere direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito oltre alle penali predette.

Nel caso in cui l'importo totale delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale, BRESCIA TRASPORTI SPA si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9 Condizioni Generali di Appalto

Sono operative le Condizioni di Appalto del gruppo Brescia Mobilità, ultime pubblicate sul sito <https://bresciamobilita.albofornitori.net>, laddove non in contrasto con le presenti Specifiche Tecniche oppure non previste dalle stesse.